



Workshop

Il Processo Civile Telematico per i C.T.U.

2° Salone della Giustizia di Rimini

Dal 2 al 5 dicembre 2010, presso la Nuova Fiera di Rimini si è tenuto il Secondo Salone della Giustizia con la presenza dello stand Consiglio Nazionale degli Ingegneri rappresentato dal Consigliere ing. Roberto Brandi, dal Consigliere ing. Antonio Picardi, dal dott. Massimo Ciammola e dalla Sig.ra Giulia Proietti dell'Ufficio Legale e Banca Dati del CNI, dall'ing. Michele Bruno membro Commissione Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni, Gestionale ed Automazione dell'Ordine degli Ingegneri di Rimini e dall'ing. Luca Albini membro della Commissione C.T.U., arbitrati e conciliazioni dell'Ordine degli Ingegneri di Rimini. Nella mattinata di sabato 4 dicembre 2010 una rappresentanza della Commissione Giovani dell'Ordine di Bologna è stata presente presso lo stand. Presso lo stand è stato possibile fornire informazioni sulle attività svolte sulla figura del CTU da parte degli Ordini degli Ingegneri di Rimini, Bologna, Parma e Reggio Emilia e far conoscere meglio le attività sia del CNI attraverso il suo sito istituzionale che le attività e le pubblicazioni del Centro Studi del CNI. In particolare il 3 dicembre 2010 presso il 2° Salone della Giustizia di Rimini è stato organizzato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri e da Visura S.p.A. un Workshop dal tema "Il processo Civile Telematico per i C.T.U.". Sono intervenuti il dott. Piergiorgio Fabbrini Amministratore delegato di Visura S.p.A., l'ing. Roberto Brandi Consigliere del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, l'ing. Mauro di Giacomo rappresentante del DGSIA (Direzione Generale dei Sistemi Informatici), l'ing. Marco Manfroni Presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Rimini e l'ing. Maurizio Pitacco Responsabile Tecnico di Visura Spa. Ha introdotto i lavori il dott. Piergiorgio Fabbrini amministratore delegato di Visura SpA che ha sottolineato l'importanza del ruolo del C.T.U. nel processo civile telematico. Secondo il Consigliere del CNI ing. Roberto Brandi è necessario avere una maggiore professionalità del ruolo del C.T.U. in riferimento alle proprie competenze e proprio gli Ordini professionali potrebbero essere di ausilio ai Giudici nella ricerca del C.T.U. con le specifiche competenze nella sfera tecnica oggetto del contendere.

Il Presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Rimini, l'ing. Marco Manfroni ha trattato il tema: il C.T.U. professionista o improvvisatore? Secondo l'ing. Manfroni la professione deve essere svolta nella maniera più etica e deontologica possibile. Un professionista per avere successo sul mercato e nella professione deve curare la propria formazione, deve dotarsi di strumenti migliori per svolgere la propria opera, circondarsi di collaboratori di qualità e guardare al mercato in un maniera più ampia possibile. Questa logica non vale per i C.T.U., per questo il titolo provocatorio C.T.U. professionista o improvvisatore. L'ing. Manfroni ha sottolineato il fatto che esiste una profonda differenza tra l'operare come progettista, collaudatore, consulente sul mercato e l'attività di ausiliario del Giudice. Poi l'ing. Manfroni ha posto una serie di domande retoriche: con il sistema attuale di nomina dei C.T.U., questi hanno, come previsto dal C.d.P.C., una particolare competenza nello specifico tecnico nel quale si svolge la consulenza? Gli Ordini potrebbero essere di aiuto ai Giudici per fornire una rosa di tecnici con specifiche competenze? Segue l'ing. Manfroni ponendo la seguente domanda: l'onorario del C.T.U. così come previsto dalla Legge 8 luglio 1980, n° 319 e i successivi DPR di adeguamento, è tale da spingere professionisti con particolari competenze tecniche e magari buona esperienza nel campo specifico, alla propria formazione permanente quale C.T.U.? I Tribunali sono uffici di collocamento o luoghi dove si tiene a cuore l'interesse della giustizia? Nel primo caso, è giusto che ogni C.T.U. iscritto nell'apposito elenco, riceva un numero di incarichi indipendente dalla qualità delle sue prestazioni, ma basato solo sul principio di equa ripartizione. Nel secondo caso, è viceversa giusto che ogni C.T.U. riceva un numero di incarichi limpidamente proporzionato alla qualità dell'opera prestata.

L'ing. Mauro Di Giacomo della Direzione Generale dei Sistemi Informatici sul tema del Processo Civile Telematico ha esposto un quadro della situazione attuale legata alla normativa in vigore e si è soffermato sul nuovo regolamento che entrerà in vigore nel corso del prossimo anno. Il processo civile telematico (PCT) ha spiegato l'ing. Di Giacomo, realizza l'interoperabilità tra utenti esterni all'amministrazione Giustizia (avvocati, ausiliari del giudice, altre Pubbliche Amministrazioni) ed utenti interni (magistrati e cancellieri). E' disciplinato da una specifica normativa D.P.R. del 13.2.2001 che disciplina l'utilizzo di strumenti informatici nell'ambito della giustizia civile, dalle regole tecniche (v2) D.M. 17/07/2008 e dal D.L. 29.12.2009 n. 193.

Gli utenti esterni (avvocati, CTU), utenti interni (cancellieri, giudici), Pubbliche Amministrazioni, Enti attraverso l'interoperabilità tra applicazioni e lo scambio di dati e documenti riescono a fruire di servizi online nell'ambito della giustizia civile. In particolare i consulenti tecnici possono creare, firmare digitalmente e trasmettere atti a valore legale al Tribunale interessato attraverso una connessione sicura e criptata e ricevere un'attestazione temporale ufficiale del deposito. Possono ricevere notifiche dal Tribunale nel proprio indirizzo di Posta elettronica certificata PT sul PDA (punto di accesso), possono accedere alle informazioni e gli atti depositati riguardanti i fascicoli in cui si è costituiti (Consultazione Polisweb) o ricevuto incarico. L'accesso è semplificato e avviene attraverso internet. Per quanto riguarda i servizi telematici la consultazione dei registri e del fascicolo è possibile attraverso il Polisweb. Il deposito telematico degli atti di parte è attivo limitatamente ai procedimenti di ingiunzione e delle esecuzioni immobiliari. Gli atti trasmessi telematicamente hanno valore legale in quanto firmati digitalmente (firma non ripudiabile). Il deposito avviene tramite Punto di Accesso su canali sicuri (autenticati e criptati) e gli atti trasmessi vengono archiviati e conservati nel fascicolo informatico della cancelleria. Alcuni degli atti depositabili telematicamente da parte del professionista sono le esecuzioni civili: relazioni dei CTU, integrazione relazione CTU, Progetto di distribuzione dei CTU "perito contabile", relazione notarile ex art. 569 e dettaglio relazione notarile, istanza di proroga del CTU "perito immobiliare", deposito perizia del CTU "perito immobiliare". L'elenco completo è su www.processociviletelematico.giustizia.it. Le notifiche per via telematica (art. 51 D.L. 112/2008): con decreto del Ministero (per circondario) le notificazioni e comunicazioni di cui al 1° c dell'art. 170 del cpc e la notificazione di cui al 1° c dell'art. 192 del cpc diventano obbligatorie per via telematica. Effettuate secondo le regole e tramite l'infrastruttura PCT (commi da 1 a 4) il professionista necessita di un punto di accesso (che gestisce l'indirizzo elettronico su cui riceve gli atti notificati CPECPT - Casella di Posta Elettronica Certificata per il Processo Telematico), mentre la cancelleria cura la qualità dei dati, effettua un'eventuale scansione provvedimenti cartacei. Sui depositi telematici dal gennaio 2009 sono 78.649 atti che sono stati trasmessi agli uffici giudiziari a livello nazionale, mentre le comunicazioni e le notificazioni trasmesse dagli uffici giudiziari sono 1.306.595 di cui 489.679 a valore legale quindi con particolare significato e 12.139 destinatari unici telematici. Sono 23.603 utenti abilitati di cui 22.281 avvocati, 830 avvocati dello stato e funzionari, 172 avvocati di enti pubblici, 275 C.T.U. e 45 notai. L'incremento è stato del 60% nell'ultimo anno solare. E' possibile consultare registri, atti e documenti in cancellerie su 87 uffici per il ruolo della cognizione ordinaria e 55 per il ruolo delle esecuzioni. Abbiamo 25 tribunali a sezioni distaccate per i decreti ingiuntivi telematici 11 tribunali per le esecuzioni civili. L'obiettivo sarà quello di arrivare al 100% entro l'estate 2011. La nuova architettura deriva dal decreto legge 183/2009 convertito in legge 24/2010 e prevede l'apertura della posta elettronica certificata ordinaria che ciascun professionista è dovuto a dotarsi ai sensi della Legge 02.02.2009. Nel PCT il gestore centrale sparisce, viene sostituito da un gestore dei servizi telematici che ha il compito di interfacciarsi con i gestori di PEC per quanto riguarda le comunicazioni di depositi e notifiche. Di fatto queste funzionalità vengono esternalizzate. In attesa delle regole tecniche sono partite alcune sperimentazioni per verificare la validità del modello architetturale adottato attraverso il PDA Lextel attraverso l'utilizzo di una RT in formato file Pdf firmato sui Tribunali di Genova, Modena, Napoli, Rimini, mentre con gli ordini avvocati di Milano e Bologna con la ricevuta telematica in formato file XML firmato sui rispettivi Tribunali di Milano e Bologna. Notificazioni telematiche via UNEP. L'ing. Maurizio Pitacco responsabile tecnico di Visura S.p.A. ha parlato delle logiche di funzionamento e dei prerequisiti per le professioni nell'ambito del Processo Civile Telematico. Una soluzione di e-Government è sicuramente Il Processo Civile Telematico sia come sviluppo delle procedure civili tramite l'uso delle nuove tecnologie dell'informazione in modo sicuro, certificato e selettivo. Il PCT presuppone il ricorso a internet per i depositi e le comunicazioni tra gli attori del processo e l'interoperabilità dei loro sistemi informativi. Il Processo Civile Telematico introduce nel sistema giustizia il documento elettronico e il fascicolo informatico: il documento elettronico redatto e confezionato a norma, con firma digitale del professionista che lo deposita, ha pieno valore legale, il fascicolo informatico si compone degli atti e dei documenti elettronici depositati dagli attori del processo. Prerequisiti tecnici e organizzativi per i professionisti sono gli strumenti PCT, nello specifico la Smart Card di autenticazione che contiene il certificato di autenticazione e firma digitale, il software di redazione e deposito atti secondo regole tecniche, lo scanner per l'acquisizione digitale di atti e documenti originali cartacei e il collegamento Internet. Mentre come prerequisiti Infrastrutturali Servizi tecnologici la partecipazione dei professionisti al PCT è subordinata all'iscrizione ad un Punto di Accesso (PdA) che ne certifichi identità e abilitazione al

sistema, collegandosi via internet al PdA il professionista può visionare lo stato delle procedure in tempo reale, accedere al fascicolo informatico, depositare atti, ricevere comunicazioni di cancelleria, il sistema verifica l'abilitazione all'accesso consultando l'Albo del relativo Ordine Professionale e/o l'Albo dei Consulenti e degli ausiliari del giudice, ad esempio verifica la facoltà di iscriversi o se come C.T.U. si dovrà allegare la nomina del giudice di riferimento.

Ing. Michele Bruno
*Commissione Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni,
Gestionale ed Automazione*
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rimini